

BOZZA DI VERBALE DI INTESA

Addì, 19 luglio 2017, in Roma, si sono incontrate

Federreti e FiseAcap

e le Segreterie nazionali delle OO.SS.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisl, Ugl Viabilità e Logistica,

quali fonti istitutive dell'Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie Autostrade e Trafori - EBINAT.

PREMESSO CHE

l'art. 48 dell'accordo di rinnovo 4 agosto 2011, istituendo l'Ente Bilaterale Nazionale del comparto autostrade e trafori per sviluppare e diffondere il welfare integrativo nelle società, ha elencato le attività ad esso affidate attribuendogli anche la facoltà di aggiongervi "tutte le materie che le Parti decideranno di inserire";

l'art. 48 bis ("Ente Bilaterale") dell'accordo di rinnovo 29 luglio 2016 ha stabilito che:

- le "fonti istitutive si adopereranno per la riforma dello statuto, valutando ipotesi di integrazione delle attuali attività dell'Ente" nonché l'introduzione nello statuto stesso di "un criterio di proporzionalità tra quanto versato e quanto ricevuto in termini di prestazione dai lavoratori delle singole aziende";
- "parte del patrimonio accumulato (sarà utilizzato) per stipulare una polizza premorienza e LTC a favore di tutti i lavoratori e per integrare il reddito in caso di congedo parentale per maternità/paternità", fermo restando che tali "trattamenti saranno sostitutivi di analoghe prestazioni già presenti in azienda";

con il Verbale di accordo 11 novembre 2016, le fonti istitutive hanno concordato la modifica degli artt. 9 ("Patrimonio dell'Ente") e 12 ("Scioglimento e cessazione") dello Statuto approvato in data 30 ottobre 2012;

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE.

1. Le Premesse sono parte integrante del presente Verbale.
2. Le fonti istitutive si impegnano a far pervenire alla Presidenza e al Consiglio Direttivo di EBiNAT, entro il prossimo mese di settembre, la loro condivisa proposta di riforma dello Statuto, con particolare riguardo all'introduzione dell'Assemblea tra gli Organi e alla individuazione di diverse e/o ulteriori attribuzioni degli Organi, nell'obiettivo di accrescere l'efficacia e l'efficientamento della gestione dell'Ente.
3. Entro il mese di ottobre 2017, il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a deliberare l'approvazione della predetta proposta.
4. A integrale sostituzione dell'elencazione delle attività dell'Ente, stabilita dall'art. 48 dell'accordo di rinnovo 4 agosto 2011 e recepita dall'art. 3 dello Statuto dell'Ente, le fonti istitutive concordano la seguente nuova formulazione, che rimettono al Consiglio Direttivo di EBINAT per le conseguenti determinazioni:

“Art. 3 – Scopi e finalità.

1. In forza della contribuzione che le società concessionarie di autostrade e trafori sono tenute a versare a EBINAT in ottemperanza al relativo ccnl da esse applicato, tenuto conto delle risorse economiche appostate nel bilancio preventivo annuale approvato dagli Organi statutari, le attività che l'Ente può programmare e promuovere a favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono le seguenti:

- a) stipulare una polizza assicurativa “premorienza” a favore dei dipendenti di tutte le società;
- b) stipulare una polizza assicurativa “Long time care” (LTC) a favore dei dipendenti di tutte le società;
- c) integrare il reddito in caso di congedo parentale relativo alla maternità o alla paternità, a favore dei dipendenti di tutte le società;
- d) erogare premialità scolastiche a favore dei figli dei dipendenti di tutte le società;
- e) interventi di sostegno economico per specifiche figure professionali, anche nel quadro di processi aziendali di agevolazione all'esodo, con particolare riguardo ai lavoratori divenuti inidonei;
- f) iniziative di welfare;
- g) iniziative formative di qualificazione o di riqualificazione professionale;

- h) ricerche, indagini, iniziative formative in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche ai fini di convenzioni con Inail;
- i) ricerche, indagini, iniziative formative in materia di pari opportunità, violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro;
- j) ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo del ccnl o deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

2. Avuto riguardo alla complessiva contribuzione corrisposta da tutte le società aderenti a Federreti e a FiseAcap, ogni anno è specificamente individuata nel bilancio preventivo di EBINAT:

- a) una quota contributiva A) non superiore al 50% per il finanziamento di una o più delle attività ricomprese nelle predette lettere a), b), c), d). Le relative prestazioni, a favore dei dipendenti di tutte le società, sono erogate dall'Ente – ricorrendone le condizioni - secondo le misure, le modalità, i criteri stabiliti dallo Statuto, dal relativo Regolamento attuativo e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) una quota contributiva B), costituita dalla differenza tra la complessiva contribuzione dovuta da tutte le società dei comparti Federreti e FiseAcap e la quota contributiva A), per il finanziamento di una o più attività ricomprese nelle predette lettere e), f), g), h), i), j) secondo le opzioni, la tipologia di destinatari, i criteri, le modalità e le misure stabiliti dallo Statuto, dal relativo Regolamento attuativo e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo; fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.

3. La quota contributiva B) è ripartita in due quote:

- la quota di contribuzione ordinaria B1) finalizzata al finanziamento di attività a favore di lavoratori di società del comparto Federreti;
- la quota di contribuzione ordinaria B2) finalizzata al finanziamento di attività a favore di lavoratori di società del comparto FiseAcap.

La predetta ripartizione è determinata ogni anno percentualmente in relazione all'entità della complessiva contribuzione ordinaria dovuta all'Ente da un lato dalle società del comparto Federreti, dall'altro dalle società del comparto FiseAcap.

4. Il Consiglio Direttivo di EBINAT delibera il finanziamento delle attività individuate ogni anno a termini del precedente comma 2, lettere a) e b), avendo riguardo alle distinte, specifiche esigenze rispettivamente rappresentate nei due comparti associativi.

5. Resta inteso che, in ogni caso, il diritto a fruire delle iniziative promosse dall'Ente è subordinato alla condizione che le singole aziende siano in regola con le contribuzioni dovute.

Le predette prestazioni sostituiscono analoghe prestazioni comunque assicurate dalle società”.

Federreti

FiseAcap

Filt Cgil

Fit Cisl

Uiltrasporti

Sla Cisl

Ugl Viabilità e Logistica